

**Rapporto esplicativo**  
**concernente le modifiche (abrogazione) delle**  
**ordinanze 1 – 3 sul CP**  
**e**  
**l'avamprogetto di ordinanza**  
**sul Codice penale del 13 dicembre 2002**  
**(AP OCP)**

## 1. Introduzione

Fondandosi sull'articolo 397<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), tra il 1973 e il 1985 il Consiglio federale ha emanato tre ordinanze esecutive del Codice penale (OCP 1, OCP 2 e OCP 3)<sup>1</sup>.

Secondo la modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (nCP)<sup>2</sup>, l'articolo 397<sup>bis</sup> CP sarà rimpiazzato dal futuro articolo 387 nCP. Tale modifica comporterà la soppressione di varie competenze normative che il vigente articolo 397<sup>bis</sup> CP attribuisce al Consiglio federale relativamente a determinate questioni. Tali questioni saranno disciplinate dalla nuova Parte generale del Codice penale (libri primo e terzo) o dalla futura legge federale sul diritto penale minorile<sup>3</sup>.

Poiché la revisione del 13 dicembre 2002 implica la soppressione di numerose disposizioni figuranti nelle tre ordinanze summenzionate (si veda il n. 2.1), risulta opportuno condensare le disposizioni esecutive in un'unica ordinanza.

La revisione mantiene nondimeno talune competenze del Consiglio federale e ne prevede di nuove (si veda il n. 2.2).

Il numero 3 commenta infine nel dettaglio la nuova ordinanza.

## 2. Le competenze del Consiglio federale

### 2.1 Competenze soppresse

Sono state soppresse, tra le competenze enumerate dall'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 CP e concretizzate in una delle tre ordinanze esecutive, quelle di cui alle lettere d, e, f, h, i, k, l e m.

#### 2.1.1 Articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera d CP

Fondandosi sull'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera d CP, all'articolo 1 OCP1 il Consiglio federale ha disciplinato il caso degli autori che passano da una classe d'età a un'altra. Tale disposizione viene soppressa.

Il confine tra diritto penale minorile e diritto penale degli adulti sarà infatti disciplinato dagli articoli 9 capoverso 2, 49 capoverso 3 e 61 capoverso 5 nCP, nonché dagli articoli 1 capoversi 2 e 3, 3 capoverso 2, 16 capoverso 3 e 31 capoverso 5 della legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn). L'articolo 34 capoverso 3 DPMIn regola infine la commisurazione della pena unica irrogata nei confronti di un minore

<sup>1</sup> RS 311.01, 311.02, 311.03

<sup>2</sup> FF 2002 7351

<sup>3</sup> Cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, in particolare n. 239.1.

che abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d'età determinante per l'inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi, di una multa o di una privazione della libertà.

### **2.1.2 Articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettere e ed f CP**

All'articolo 4 OCP 1 il Consiglio federale si è avvalso della competenza attribuitagli dall'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettere e ed f CP, che lo abilita a emanare disposizioni circa l'esecuzione dell'arresto e della carcerazione in giorni separati o sotto forma di semiprigionia. Tali disposizioni vengono in sostanza rimpiazzate dalla nuova Parte generale del CP e dal nuovo diritto penale dei minori.

La nuova Parte generale del Codice penale non prevede più l'arresto. L'esecuzione per giorni e sotto forma di semiprigionia delle pene detentive di breve durata è disciplinata dal Codice penale stesso, agli articoli 77b e 79 nCP. La carcerazione (da un giorno a un anno) prevista dall'articolo 95 CP corrisponde alla privazione della libertà ai sensi del DPMIn. L'articolo 27 DPMIn prevede che la privazione della libertà fino a un mese possa essere eseguita per giorni e quella fino a un anno sotto forma di semiprigionia.

Non ha più ragione d'essere neppure la competenza di regolamentare l'esecuzione della carcerazione in campi speciali e istituti analoghi, di cui all'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera e CP. L'ampliamento del campo d'applicazione della prestazione personale previsto dall'articolo 23 DPMIn, nonché le disposizioni particolari relative all'esecuzione della privazione della libertà (in particolare l'art. 27 cpv. 2 – 4 DPMIn) sono infatti sufficienti a esprimere l'idea alla base del combinato disposto degli articoli 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera e nonché 95 capoverso 3 CP, vale a dire che la privazione della libertà prevista dal diritto penale minorile va eseguita in un istituto specializzato nell'accoglienza di minori.

### **2.1.3 Articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera h CP**

Il nuovo Codice penale non opera più una distinzione tra la cancellazione e l'eliminazione delle iscrizioni del casellario giudiziale. La competenza di cui all'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera h CP (eliminazione delle iscrizioni) può pertanto essere soppressa. In futuro le iscrizioni del casellario giudiziale saranno eliminate d'ufficio conformemente all'articolo 369 nCP. Basandosi sull'articolo 360<sup>bis</sup> capoverso 5 CP (divenuto l'articolo 367 nCP), il Consiglio federale aveva emanato disposizioni complete concernenti il casellario nell'ambito dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato. Anche tale ordinanza è peraltro oggetto di revisione.

### **2.1.4 Articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettere i - m CP**

Le lettere i - m, relative alla competenza di disciplinare vari diritti e doveri dei detenuti, divengono superflue in quanto i principi inerenti all'esecuzione delle pene e delle misure sono enunciati dagli articoli 74 - 92 nCP. Il lavoro, la formazione e il perfezionamento del detenuto sono retti dagli articoli 81 e 82 nCP, mentre la retribuzione è disciplinata dall'articolo 83 nCP. In virtù dell'articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP, il Consiglio federale è nondimeno autorizzato a emanare disposizioni complete sulla retribuzione del lavoro del detenuto (cfr. n. 3.2.1). Va rilevato che il Consiglio federale ha fatto uso delle competenze riconosciutegli dall'articolo 397<sup>bis</sup>

lettere i - m limitandosi a disciplinare le visite e la corrispondenza (art. 5 OCP1). Dato che l'articolo 84 nCP regola tale questione, *l'articolo 5 OCP1 può essere abrogato*.

### **2.1.5 Articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 2 CP**

L'articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 2 CP sarà abrogato poiché la regola enunciata dall'articolo 46 numero 1 CP sarà rimpiazzata dall'articolo 75 capoverso 5 nCP, il quale impone di tenere conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti di ambo i sessi.

## **2.2 Competenze confermate o nuove**

### **2.2.1 Articolo 387 capoverso 1 lettere a e b nCP**

L'articolo 387 capoverso 1 lettere a e b nCP ricalca il tenore delle norme di delega previste dal vigente articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettere a e b. È peraltro basandosi su tali norme che il Consiglio federale ha emanato gli articoli 2 e 3 OCP 1, relativi all'esecuzione simultanea di pene privative della libertà e di misure. Il legislatore ha inteso fare sì che tale questione permanesse di competenza del Consiglio federale, onde evitare che fossero pronunciate decisioni contraddittorie o pregiudizievoli in materia di esecuzione. Gli articoli 4 - 9 del presente avamprogetto disciplinano dunque la questione summenzionata (cfr. n. 3.3).

### **2.2.2 Articolo 387 capoverso 1 lettere c e d nCP**

L'attribuzione di competenze prevista dall'articolo 387 capoverso 1 lettera c nCP – corrispondente all'attuale articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera g CP – e dal capoverso 1 lettera d dello stesso articolo, si propone di garantire la certezza del diritto disciplinando in modo uniforme le deroghe alle norme applicabili all'esecuzione delle pene e delle misure.

A tali norme può essere derogato qualora lo richieda lo stato di salute del detenuto (art. 80 cpv. 1 lett. a nCP), in caso di gravidanza, parto e puerperio e per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti (art. 80 cpv. 1 lett. b e c nCP). Nel messaggio concernente la revisione della Parte generale del CP<sup>4</sup>, il Consiglio federale aveva ritenuto necessario che le deroghe fossero disciplinate in modo uniforme a livello federale, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione delle pene e delle misure disposte nei confronti di persone sieropositive o tossicomani. Attualmente l'adozione di tali regole a livello federale sembra essere superflua, in quanto i Cantoni hanno disciplinato tali questioni nell'ambito dei concordati sull'esecuzione.

### **2.2.3 Articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP**

L'articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP abilita il Consiglio federale a emanare disposizioni complete concernenti la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83 nCP. Per il momento, tale competenza si concretizza unicamente nell'articolo 3 del presente avamprogetto (cfr. n. 3.2.1).

<sup>4</sup> Cfr. op. cit., in particolare n. 239.1

### **2.2.4 Articolo 387 capoverso 4 lettera a nCP**

L'articolo 387 capoverso 4 lettera a nCP ricalca sostanzialmente il vigente articolo 397<sup>bis</sup> capoverso 4 CP, in virtù del quale il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a sperimentare forme d'esecuzione delle pene e delle misure non previste dal Codice penale. Secondo il nuovo diritto, è inoltre possibile autorizzare l'introduzione di nuove sanzioni in via sperimentale.

Alla luce delle norme previste dal nuovo CP in materia di pronunzia ed esecuzione delle pene e delle misure, possono essere abrogati gli articoli 1 - 3a OCP3, concernenti forme d'esecuzione introdotte a titolo sperimentale (semiprigionia prolungata, esecuzione della semiprigionia ed esecuzione a giornate in stabilimenti privati, esecuzione della pena in uno stabilimento per l'esecuzione di misure, esecuzione di misure per tossicomani in case di educazione al lavoro, alloggio e lavoro in esternato, lavoro di utilità pubblica).

Come precisa il numero 3.5.1, è nondimeno opportuno introdurre una disposizione relativa all'esecuzione delle pene sotto forma di sorveglianza elettronica.

### **2.2.5 Articolo 387 capoverso 4 lettera b nCP**

Secondo l'articolo 387 capoverso 4 lettera b nCP, il Consiglio federale può disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata, in via sperimentale, a stabilimenti gestiti da privati. Non sembra per ora necessario avvalersi di tale competenza a ridosso dell'entrata in vigore della revisione del Codice penale.

## **3. 3.        Commento alla nuova ordinanza**

### **3.1    Divieto di condurre (art. 1)**

La possibilità per il giudice di disporre un divieto di condurre conformemente all'articolo 67b nCP è stata introdotta dal Parlamento. Il legislatore non ha tuttavia inteso dotarsi di uno strumento che replicasse la revoca amministrativa della licenza disposta a seguito di un'infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1958<sup>5</sup> sulla circolazione stradale.

Dato che il nCP non regola tali aspetti, è parso opportuno che l'ordinanza stabilisse il momento a partire dal quale il divieto di condurre disposto dal giudice diviene efficace, le modalità di consegna della licenza e l'obbligo di comunicare il divieto all'autorità competente, affinché lo iscriva nel registro delle autorizzazioni a condurre.

Occorre tenere conto del fatto che il divieto di condurre viene iscritto anche nel casellario giudiziale. L'iscrizione ha luogo al più tardi due settimane dopo il

---

<sup>5</sup> RS 741.01

passaggio in giudicato della sentenza (art. 18 dell'ordinanza del 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato). Anche il termine di eliminazione decorre dal giorno in cui la sentenza diviene esecutiva<sup>6</sup>.

***Variante 1:***

Questa variante si ispira alle norme sul casellario giudiziale e subordina l'efficacia del divieto di condurre al passaggio in giudicato della sentenza (cpv. 2). Al condannato viene quindi intimato di consegnare la licenza di condurre il giorno dopo il passaggio in giudicato della sentenza (cpv. 3).

In base a tale disposizione, è nondimeno possibile che la licenza venga depositata prima che il divieto di condurre sia stato iscritto nel registro delle autorizzazioni a condurre, con la conseguenza che, in taluni casi, per alcuni giorni non sarà possibile verificare con assoluta certezza se la licenza è stata revocata.

***Variante 2:***

Per ovviare all'inconveniente connesso con la variante 1, la presente variante stabilisce che il divieto di condurre è dapprima iscritto nel registro delle autorizzazioni a condurre (cpv. 2) e diviene efficace soltanto a iscrizione avvenuta (cpv. 4).

Dato che al condannato viene intimato di consegnare la licenza soltanto a iscrizione avvenuta (cpv. 3), egli avrebbe nondimeno la possibilità di circolare per qualche giorno benché il divieto di condurre abbia già effetto.

Vi sarebbero inoltre divergenze con l'iscrizione nel casellario giudiziale, la quale si basa sul passaggio in giudicato della sentenza.

## **3.2 Esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà**

Nel settembre 2004 l'associazione professionale dei direttori degli stabilimenti di detenzione chiusi svizzeri aveva segnalato l'esistenza di varie lacune nelle disposizioni relative all'esecuzione penale previste dalla nuova Parte generale del CP, sottoponendo al capo del DFGP relative proposte di modifica. La modifica apportata alla nuova Parte generale dovrebbe accogliere la richiesta dell'associazione in questione di introdurre la multa quale sanzione disciplinare nell'ambito dell'esecuzione penale<sup>7</sup>, mentre gli articoli 2 e 3 della presente ordinanza tengono conto delle altre sue proposte.

### **3.2.1 Articolo 2 (Retribuzione)**

L'articolo 387 capoverso 1 lettera e nCP abilita espressamente il Consiglio federale a emanare disposizioni complete sulla retribuzione del lavoro del detenuto giusta l'articolo 83. Per venire incontro alle richieste dei direttori degli stabilimenti, il presente articolo stabilisce che l'ammontare della retribuzione è determinato dai Cantoni. È inoltre prevista una disposizione analoga all'articolo 377 capoverso 2 CP.

<sup>6</sup> Cfr. art. 369 cpv. 6 D nCP secondo il messaggio del 29 giugno 2005 (FF 2005 4197)

<sup>7</sup> Cfr. i n. 1.1.2 e 2.3.3 del messaggio del 29 giugno 2005 (FF 2005 4197)

Una prima versione di tale disposizione, sottoposta ai segretari dei concordati in materia di esecuzione delle pene, prevedeva che fosse il *regolamento del penitenziario* a stabilire se e in che misura, durante la privazione della libertà, potessero essere fatti dei prelevamenti sulla retribuzione a favore del detenuto o della sua famiglia. I segretari ritennero che tali regole andassero stabilite nell'ambito del concordato o dai Cantoni, i quali dovevano essere liberi di decidere in quale atto normativo inserire tali disposizioni.

### **3.2.2 Articolo 3 (Congedo)**

I direttori degli stabilimenti hanno segnalato che, per l'autorità preposta all'esecuzione e i penitenziari, sarebbe alquanto arduo provare che il detenuto in questione avrebbe intenzione di darsi alla fuga (tale sarebbe il caso in particolare dei richiedenti l'asilo). Per tale ragione, i direttori degli stabilimenti hanno chiesto di precisare l'articolo 84 capoverso 6 nCP, puntualizzando che il congedo può essere concesso unicamente se le relazioni con il mondo esterno favoriscono il reinserimento sociale del detenuto. Secondo i direttori, i detenuti di nazionalità straniera che devono lasciare la Svizzera dopo aver espiato la pena non dovrebbero in linea di principio soddisfare la predetta condizione.

## **3.3 Pene detentive e misure eseguibili simultaneamente**

### **3.3.1 Articolo 4 (Pene detentive eseguibili simultaneamente)**

È opportuno eseguire in comune due o più condanne a una pena detentiva ad esempio quando il medesimo tribunale irroga pene detentive nell'ambito di più sentenze o due tribunali del medesimo Cantone o di Cantoni diversi infliggono entrambi una pena detentiva. Se l'esecuzione in comune non ha luogo, l'articolo 75 capoverso 6 nCP consente a determinate condizioni di rinunciare all'esecuzione di una pena detentiva.

È pertanto possibile prevedere una regola analoga a quella prevista dall'articolo 2 capoversi 1 - 4 OCP 1, regola che può essere espressa in modo più semplice poiché il nCP non prevede più differenti categorie di pene privative della libertà.

### **3.3.2 Articolo 5 (Liberazione condizionale in caso di pene detentive eseguibili simultaneamente)**

Questo articolo ricalca in parte l'articolo 2 capoverso 5 OCP 1. Il capoverso 1 coincide con il primo periodo della suddetta disposizione.

Nel caso in cui l'esecuzione simultanea di più pene concernesse anche una pena detentiva a vita, un nuovo capoverso 2 propone nondimeno una soluzione che tiene conto dell'articolo 86 nCP, il quale determina il momento a partire dal quale può essere presa in considerazione la liberazione condizionale: i 15 o 10 anni dopo i

quali può essere accordata la liberazione condizionale da una pena detentiva a vita si aggiungeranno infatti ai due terzi o alla metà delle altre pene detentive da eseguire in comune.

Il capoverso 3 riproduce in parte il secondo periodo dell'articolo 2 capoverso 5 OCP 1.

### **3.3.3 Articolo 6 (Pene detentive eseguibili simultaneamente pronunciate in Cantoni diversi)**

Il *capoverso 1* condensa i capoversi 1 e 4 (in parte) del vigente articolo 3 OCP 1.

Benché il testo differisca leggermente, anche il capoverso 2 coincide con il *capoverso 2* del vigente articolo 3 OCP 1. I Cantoni «interessati» sono quelli la cui sentenza viene eseguita.

### **3.3.4 Articolo 7 (Misure terapeutiche stazionarie eseguibili simultaneamente)**

Le regole del nuovo Codice penale concernenti le misure terapeutiche stazionarie applicabili agli adulti si ispirano ampiamente al diritto vigente; l'assetto sistematico di tali norme viene nondimeno reso più chiaro e semplice. La vigente OCP 1 prevede già talune disposizioni che disciplinano il concorso di misure. Il Consiglio federale ha nondimeno deciso di porre in consultazione più varianti.

#### ***Variante 1:***

Questa variante, e più in particolare il capoverso 1, si ispira all'attuale articolo 2 capoverso 8 OCP 1. Il capoverso 1 prevede che, se vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59, 60 e 61 nCP, l'autorità competente fa dapprima eseguire la misura più urgente o appropriata e sospende l'esecuzione delle altre.

Per il resto, l'articolo contiene disposizioni che si ispirano alle regole previste dagli articoli 56 e 56a nCP.

#### ***Variante 2:***

Questa variante ha il pregio della semplicità; in linea di principio, la misura disposta per ultima dovrebbe del resto essere quella che meglio risponde alle esigenze del condannato.

I capoversi 2 e 3 di questa variante coincidono rispettivamente con i capoversi 3 e 4 della variante 1 (il cpv. 3 della presente variante è nondimeno più breve e semplice).

#### ***Variante 3:***

La terza variante prevede che l'esecuzione abbia luogo in applicazione analogica dell'articolo 56a nCP.



I capoversi 2 e 3 di questa variante coincidono rispettivamente con i capoversi 3 e 4 della variante 1.

### **3.3.5 Articolo 8 (Misure terapeutiche stazionarie e internamento giusta l'articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente)**

#### ***Variante 1***

La presente variante privilegia la sicurezza garantita dall'internamento, dandogli la priorità rispetto alle altre misure.

#### ***Variante 2***

Questa variante coincide con la variante 2 proposta per l'articolo 7, e si basa sul presupposto che la misura ordinata per ultima sia in linea di massima quella che meglio risponde alle esigenze del condannato. Il capoverso 3 ricalca il capoverso 2 della variante 1.

### **3.3.6 Articolo 9 (Pene detentive e misure terapeutiche stazionarie eseguibili simultaneamente)**

L'articolo 9 si ispira ai principi sanciti dal nCP per quanto riguarda i rapporti tra pene e misure. Tali principi sono la priorità dell'esecuzione delle pene detentive senza condizionale sull'esecuzione dell'internamento di cui all'articolo 64 nCP e, inoltre, la priorità dell'esecuzione delle misure a tenore degli articoli 59 - 61 nCP sull'esecuzione delle pene detentive.

## **3.4 Revoca della sospensione condizionale, ripristino dell'esecuzione e pene uniche; competenza in materia d'esecuzione di sentenze pronunciate in Cantoni diversi**

### **3.4.1 Articolo 10 (Revoca della sospensione condizionale e ripristino dell'esecuzione)**

È opportuno regolare i problemi di competenza e di assunzione dei costi derivanti dalla revoca della sospensione condizionale e dal ripristino dell'esecuzione nel caso in cui non sia stata pronunciata una pena unica, come prevede il nCP.

### **3.4.2 Articolo 11 (Pene uniche)**

Anche se viene regolarmente pronunciata una pena unica, il nCP non precisa quale Cantone sia competente a eseguirla e quale debba accollarsene le spese. La

presente disposizione intende colmare tale lacuna. In materia di assunzione delle spese sono previste due varianti, la seconda delle quali si propone di evitare che le autorità esitino a pronunciare una pena unica per timore di doverne sopportare le spese.

### **3.5 Introduzione a titolo sperimentale di nuove pene o misure oppure di nuove forme di esecuzione**

#### **3.5.1 Articolo 12 (Esecuzione di pene detentive sotto forma di arresti domiciliari elettronici)**

Benché 7 Cantoni siano stati autorizzati a introdurla in via sperimentale, l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica (Electronic Monitoring, EM) non è disciplinata da alcuna delle ordinanze sul Codice penale svizzero. Il 28 aprile 1999 il Consiglio federale ha dapprima concesso tale autorizzazione ai Cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Ginevra e Ticino, e il 14 marzo 2003 ha rilasciato un'analoga autorizzazione al Cantone di Soletta. Il 28 agosto 2002 l'autorizzazione è stata prorogata una prima volta sino all'entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale, ma non oltre il 31 agosto 2005<sup>8</sup>. Dato che tale forma d'esecuzione muoveva i primi passi mentre erano ancora in corso i dibattiti parlamentari concernenti la nuova Parte generale del CP, non è stato oggettivamente possibile proporre al Parlamento di inserire una norma al riguardo nella nuova Parte generale, in quanto non erano state maturate le necessarie esperienze né si disponeva di una valutazione delle stesse. La situazione è nel frattempo mutata. Le esperienze accumulate dai primi sette Cantoni si sono rivelate positive. Benché il momento fosse propizio, si è tuttavia ritenuto poco giudizioso inserire una disposizione sull'EM nell'ambito della modifica del CP del 29 giugno 2005<sup>9</sup>. Per tale ragione, le autorizzazioni sono state prorogate una seconda volta sino all'entrata in vigore della nuova Parte generale del CP<sup>10</sup>. Onde evitare che i progetti in corso vengano interrotti (poiché privi di una base legale) dall'entrata in vigore della nuova Parte generale del CP, occorre fare in modo che tali esperimenti possano proseguire anche oltre tale data. Tale obiettivo può essere raggiunto in due modi: rinnovando l'autorizzazione del Consiglio federale o introducendo un'apposita disposizione nella presente ordinanza. Abbiamo optato per la seconda soluzione, in quanto ciò consentirà ai Cantoni che hanno sinora rinunciato a introdurre l'EM in via sperimentale di pronunciarsi in modo più chiaro sul futuro da riservare a tale forma di esecuzione.

Oltre ad ammettere nuove forme d'esecuzione delle pene e misure contemplate dal Codice penale, l'articolo 387 nCP consente l'introduzione di nuove pene e misure (cfr. n. 2.2.4). Alla luce dei sistemi concepiti dai Cantoni che hanno introdotto l'EM in via sperimentale, per il momento tale esperimento può essere tuttavia proseguito unicamente quale nuova forma d'esecuzione.

---

<sup>8</sup> Cfr. FF 2002 5289

<sup>9</sup> FF 2005 4235

<sup>10</sup> Cfr. FF 2005 5155

È dunque opportuno mantenere la distinzione esistente tra l'esecuzione di pene di breve durata sotto forma di sorveglianza elettronica e la sorveglianza elettronica che interviene quando una pena più lunga volge al termine. A differenza del lavoro di utilità pubblica, che può sostituirsi unicamente alle pene di breve durata, l'esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica può infatti rimpiazzare una parte delle pene di durata più lunga.

### **Capoverso 1**

Tale capoverso si propone di offrire ai Cantoni pressappoco le stesse possibilità di cui possono attualmente disporre in virtù delle autorizzazioni individuali loro rilasciate.

### **Capoverso 2**

L'autorizzazione è stata di norma concessa per le pene detentive «di lunga durata» che volgono al termine, senza fornire altre precisazioni al riguardo. Tale forma d'esecuzione è stata inoltre autorizzata per una durata compresa tra uno e dodici mesi e alla fine della semilibertà.

Poiché i Cantoni che hanno introdotto la sorveglianza elettronica in via sperimentale fanno ricorso sempre più spesso a questa possibilità, è opportuno continuare a offrirla. La prassi di taluni Cantoni prevede di eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica un trentesimo della pena, il che significa che essa viene utilizzata per le pene di durata pari a trenta mesi almeno. Riteniamo tuttavia più giudizioso non stabilire limiti al riguardo nella presente ordinanza, così da lasciare un margine di manovra maggiore ai Cantoni.

### **Capoverso 3**

Il capoverso 3 coincide con l'attuale articolo 4 OCP 3.

## **3.5.2 Articolo 13 (Valutazione delle esperienze)**

L'articolo 13 coincide con l'attuale articolo 5 OCP 3. È infatti stato completato in vista di potere introdurre in futuro anche nuove *sanzioni* a titolo sperimentale (Art. 387 cpv. 4 let. a; v. cifra 2.2.4).

## **4. Questioni in sospeso**

Il presente capitolo è consacrato a una serie di questioni che il DFGP ha preferito non disciplinare nell'ordinanza. Il DFGP ha tuttavia ritenuto opportuno che i Cantoni potessero esprimersi in merito a tali questioni, pronunciandosi riguardo all'utilità o alla necessità di una normativa in materia, quale che ne sia la forma.

### **4.1 Lavoro esterno**

Con una lettera indirizzata al DFGP, l'associazione professionale dei direttori degli stabilimenti di detenzione chiusi svizzeri (cfr. n. 3.2) aveva chiesto di precisare l'articolo 77a nCP in modo tale da renderlo inapplicabile ai turisti del crimine; tale risultato poteva essere ottenuto, a suo dire, inserendo nell'ordinanza una

disposizione che subordinasse il lavoro esterno di cui all'articolo 77a capoversi 1 e 2 nCP alla condizione che al detenuto siano stati concessi uno più congedi secondo l'articolo 84 capoverso 6 nCP e che egli ne abbia rispettato termini e condizioni.

La consultazione informale dei segretari dei concordati in materia di esecuzione delle pene ha nondimeno rivelato che tale questione avrebbe dovuto invece essere regolata nell'ambito del concordato.

## 4.2 Lavoro di pubblica utilità

Il primo avamprogetto sottoposto ai segretari dei concordati in materia di esecuzione delle pene conteneva una disposizione sul concorso di lavori di pubblica utilità. La disposizione aveva il tenore seguente<sup>11</sup>:

*1 Se, nell'esecuzione, vi è concorso di pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità (pronunciate da sentenze distinte), tali pene sono eseguite in comune (e addizionate).*

*2 In caso di esecuzione in comune, il lavoro di pubblica utilità deve essere eseguito entro 2 anni; la liberazione condizionale non è ammessa neppure se la durata complessiva del lavoro eccede 720 ore.*

La maggioranza dei segretari dei concordati ha messo in dubbio il principio stesso di tale disposizione e le modalità da essa previste. A loro giudizio, occorre interrogarsi sulla legittimità dell'esecuzione «in comune», dato che non era prevista la liberazione condizionale dal lavoro di pubblica utilità né erano date altre ragioni che giustificassero un'esecuzione in comune. Inoltre, soltanto l'esecuzione successiva poteva essere presa in considerazione, affinché a ciascun lavoro di pubblica utilità potesse applicarsi un termine di due anni. Secondo uno dei segretari, sarebbe stato opportuno vagliare l'introduzione di un tetto massimo di ore per il lavoro di pubblica utilità, in quanto il termine entro il quale il lavoro va effettuato non è prorogabile. A suo giudizio, già l'esecuzione di 720 ore di lavoro di pubblica utilità in due anni era infatti da ritenersi utopica.

Il capoverso 2 precisava espressamente che la liberazione condizionale non era ammessa nell'ambito del lavoro di pubblica utilità o in caso di concorso tra lavori di pubblica utilità. L'avamprogetto della commissione peritale relativo alla revisione della Parte generale del CP prevedeva nondimeno la possibilità di condonare fino a un terzo del lavoro al condannato che avesse svolto in modo pienamente soddisfacente il lavoro di pubblica utilità; ispirata alla liberazione condizionale, questa prospettiva aveva lo scopo di motivare il condannato a svolgere bene il suo lavoro. Per le ragioni evocate dal messaggio del 21 settembre 1998<sup>12</sup>, si è tuttavia rinunciato al condono parziale, in particolare a causa della sua irrevocabilità e della disparità di trattamento che ne sarebbe derivata nei confronti delle persone condannate a una pena pecuniaria, le quali non possono beneficiare di un condono quand'anche si comportino correttamente.

---

<sup>11</sup> Libera traduzione (non esiste una versione italiana di tale avamprogetto).

<sup>12</sup> Cfr. messaggio del 21 settembre 1998 (FF 1999 1669), n. 213.122

Un'altra disposizione si proponeva di disciplinare il concorso di pene detentive con lavori di pubblica utilità. Essa aveva il tenore seguente<sup>13</sup>:

*Se, nell'esecuzione, una o più pene detentive sono in concorso con (una o più) pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità, l'esecuzione delle pene detentive precede quella del lavoro di pubblica utilità.*

Tale articolo è stato fortemente criticato dai segretari del concordato, secondo i quali l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità dopo l'espiazione di una pena detentiva (secondo il sistema progressivo) avrebbe avuto un impatto negativo sul reinserimento sociale dell'interessato. I segretari hanno inoltre sottolineato le difficoltà insite nel reinserimento (ricerca di un'occupazione, estinzione dei debiti, ecc.).

Un segretario ha proposto di integrare la sanzione più breve nella sanzione più lunga e di commutare la prima in una sanzione dello stesso genere. Tale soluzione non dispone tuttavia della necessaria base legale, in quanto il nCP consente la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva unicamente alle condizioni di cui all'articolo 39 nCP e non contempla la commutazione di una pena detentiva in un lavoro di pubblica utilità.

L'avamprogetto sottoposto ai segretari dei concordati conteneva infine un articolo concernente il concorso di pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate in Cantoni distinti. La disposizione in questione aveva il tenore seguente<sup>14</sup>:

*1 Se, nell'esecuzione, vi è concorso di pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate in Cantoni distinti, l'esecuzione in comune di tali pene secondo l'articolo 8 è assunta e ordinata dal Cantone di domicilio del condannato. Se il condannato non è domiciliato in alcuno dei Cantoni interessati, l'esecuzione in comune delle pene è assunta dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la pena più lunga, sempre che l'esecuzione non sia assunta dal Cantone di domicilio (mediante assistenza giudiziaria).*

*2 Il Cantone che assume l'esecuzione in comune è competente a decidere in merito all'esecuzione delle pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate in ognuno dei Cantoni interessati.*

*3 Ciascun Cantone si fa carico delle spese d'esecuzione delle pene sotto forma di lavoro di pubblica utilità pronunciate dai suoi giudici.*

Se si rinuncia agli articoli relativi al concorso tra lavori di pubblica utilità e a quello di pene detentive con i lavori di pubblica utilità, è il caso di rinunciare anche a questo articolo, il quale si basava sulla disposizione concernente il concorso di lavori di pubblica utilità.

---

<sup>13</sup> Libera traduzione (non esiste una versione italiana di tale avamprogetto).

<sup>14</sup> Libera traduzione (non esiste una versione italiana di tale avamprogetto).

### **4.3 Misure terapeutiche**

Nell'ambito della consultazione informale, un segretario dei concordati ha proposto di disciplinare nell'ordinanza la questione delle spese derivanti da tali misure. Il DFGP ritiene nondimeno inopportuno prevedere una disposizione al riguardo. Il Concordato del 23 giugno 1944 concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure è infatti rimasto lettera morta. Tale situazione è stata deliberatamente provocata dal recesso della maggioranza dei Cantoni, i quali consideravano il concordato inutile e superato. Non spetta dunque al Consiglio federale reintrodurre una normativa in materia sul piano federale.

Taluni segretari dei concordati hanno deplorato l'assenza di norme sul concorso tra misure ambulatoriali e stazionarie. Il Consiglio federale non ha ritenuto fosse utile chinarsi su tale questione, in quanto tale concorso non è disciplinato neppure dalle ordinanze esecutive in vigore. Toccherà dunque alla procedura di consultazione dimostrare l'esistenza di una reale necessità di legiferare al riguardo.

### **4.4 Disposizioni esecutive del diritto penale minorile**

Eccezion fatta per gli articoli 12 e 13, concernenti l'introduzione di nuove sanzioni o forme d'esecuzione in via sperimentale, il presente avamprogetto d'ordinanza si occupa esclusivamente del diritto penale degli adulti. Non riteniamo sia necessario prevedere una normativa analoga per le sanzioni del diritto penale minorile. Ne è la prova già il fatto che gli articoli 2 e 3 OCP 1, concernenti la procedura e le competenze in caso di esecuzione in comune di più pene, concernono unicamente le sanzioni del diritto penale degli adulti. Non vi è motivo di modificare tale stato di cose, sempre che in sede di consultazione i Cantoni non chiedano di legiferare al riguardo.